

## **NORME PER LA RACCOLTA DI FUNGHI NELLE FORESTE DEMANIALI REGIONALI DEL PARCO DELL'AVETO**

Si informa che il Parco dell'Aveto ha emanato il Regolamento che disciplina, tra l'altro, la raccolta dei funghi all'interno delle Foreste Demaniali Regionali: la raccolta può avvenire solo con possesso di apposito tesserino rilasciato dal Parco, in corso di validità, acquistabile presso la sede del Parco e in diversi negozi, bar, ristoranti e rifugi della zona, online ([www.geoticket.it](http://www.geoticket.it)) o mediante bollettino postale. I limiti ed i divieti sono quelli delle leggi vigenti:

- è consentita la raccolta di funghi fino ad un massimo di kg 3 a persona, con esclusione dei "chiodini" (*Armillaria mellea*) la cui raccolta non è soggetta a limiti;
- è consentita la raccolta della specie "Amanita cesarea" (ovulo buono) fino ad un massimo di 1 kg a persona, comunque non allo stato di ovolo chiuso;
- è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare il terreno;
- è vietata la raccolta e il danneggiamento degli esemplari non commestibili o velenosi;
- è vietato l'uso di contenitori in plastica (es. sacchetti) o contenitori stagni per il trasporto dei funghi raccolti;

**E INOLTRE**

- è vietata la raccolta di esemplari appartenenti al genere "Boletus" (porcino) con dimensioni del cappello inferiori a cm 4, salvo caso di esemplare concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime indicate;
- La raccolta dei funghi è consentita unicamente nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- La raccolta può avvenire unicamente dall'alba al tramonto; è fatto divieto di utilizzare, nel corso della raccolta, torce, pile e altre forme di illuminazione artificiale;
- La ricerca di funghi nelle Foreste regionali del Parco è vietata nelle giornate interessate da allerte meteo rossa ed arancione emanate dagli organi competenti, e la vendita dei permessi relativi a tali giornate è automaticamente sospesa.

Ogni violazione alle norme indicate prevede una sanzione da 50 a 300 €, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave.

È prevista inoltre la confisca di quanto raccolto in difformità dal regolamento, nonché degli attrezzi non consentiti.

È fatto obbligo di esibire, a richiesta del personale di vigilanza, la documentazione comprovante il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento. La vigilanza è esercitata dalle autorità competenti (Carabinieri Forestali ecc.) e dalle Guardie nominate dal Parco.

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta di funghi, purché accompagnati da persona munita di tesserino e sotto la sua responsabilità; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito per l'accompagnatore.

Le persone di età superiore ai 75 anni, purché dotati di idoneo documento di identità comprovante l'età e nel rispetto dei limiti e delle regole di raccolta previsti dal regolamento del Parco, possono effettuare la ricerca anche senza tesserino.

Il regolamento completo è scaricabile dal sito del Parco ([www.parcoaveto.it](http://www.parcoaveto.it)) ed è disponibile in visione presso la sede del Parco e presso i punti vendita dei tesserini.